

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. III-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE CACCHIOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI e SPAGNOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1972

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, di iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnolli ed altri, che contempla « Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » veniva comunicato alla Presidenza del Senato, nella passata legislatura, il 30 aprile 1971.

L'anticipato scioglimento delle Camere non consentì la conclusione dell'esame del provvedimento che venne riproposto nella presente legislatura e comunicato alla Presidenza il 3 luglio 1972.

Dopo varie sedute dedicate all'esame del disegno di legge da parte della Commissione agricoltura, il 22 maggio 1973 venne formulata la proposta di istituire un sottocomitato con il compito di procedere alla stesura definitiva dell'articolato, sulla base di alcune indicazioni emerse durante la discussione generale; nella seduta del 2 ottobre 1974 la Commissione agricoltura ha approvato il testo allegato.

Le norme in esso contenute prospettano, per la difesa dei boschi dagli incendi, un nuovo strumento legislativo adeguato alla nuova situazione istituzionale caratterizzata dall'ordinamento regionale, e tendono ad attuare un coordinamento degli interventi già regolati da altri provvedimenti.

Le leggi e i regolamenti richiamati direttamente od indirettamente, sono: legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento; legge 8 marzo 1949, n. 277; legge 13 giugno 1961, n. 469; legge 9 ottobre 1967, numero 950; legge 8 dicembre 1970, n. 996; legge 3 dicembre 1971, n. 1102; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

La caratteristica del provvedimento in esame è quella di una legge cornice in cui vengono stabiliti i criteri generali, dei quali alcuni troveranno ulteriore sviluppo normativo da parte delle Regioni.

La materia che costituisce oggetto dell'allegato disegno di legge si ricollega ad un complesso ambito istituzionale in cui si articolano competenze delle Regioni e competenze riservate agli organi statali.

Occorre richiamarci in primo luogo al decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento del-

le competenze alle Regioni a statuto ordinario, per meglio inquadrare i termini del problema.

L'articolo 1 del decreto citato, alla lettera n), trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in tema di boschi, foreste, rimboschimenti, ed attività silvo-pastorali.

L'articolo 4, alle lettere g), h), i) riserva peraltro alla competenza degli organi statali:

- 1) la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo;
- 2) gli interventi per la protezione della natura;
- 3) i parchi nazionali.

Oltre alle competenze riservate agli organi statali dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, non può essere eluso il richiamo della legge 13 maggio 1961, n. 469, che affida al Ministero dell'interno il servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi.

Il discorso, sotto l'aspetto istituzionale, sarebbe incompleto se si omettesse il richiamo ad alcuni indirizzi e concetti contenuti nella sentenza n. 142 emanata il 6 luglio 1972 dalla Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi contro il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 11, proposti dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia. In tale sentenza viene riconosciuta spettante allo Stato, se non per esclusiva, per prevalente competenza, la materia riguardante la lotta contro gli incendi boschivi.

La decisione, infatti, senza togliere alle Regioni la possibilità di attuare iniziative in tal campo, considera il problema della tutela del bosco dagli incendi inquadrato in quello della difesa del suolo e della protezione della natura, la cui competenza resta allo Stato.

Nel quadro istituzionale sopra descritto, emerge quindi l'opportunità di procedere con una visione generale ed organica di indirizzo; realizzata dalla partecipazione dei vari organismi rivestiti di competenza e diretta ad assicurare una efficace utilizzazione dei mezzi a disposizione, ivi comprese le esperienze tecniche ed i mezzi finanziari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale visione generale ed organica, come si evince dall'articolo 1 della proposta di legge, si articola attraverso la elaborazione di piani territoriali e provinciali, sia a livello regionale che interregionale.

Viene inoltre realizzata una utile ed efficace collaborazione tra il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco, nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, che gli incendi boschivi assumano carattere di pericolo per l'incolumità pubblica.

Finora, con i pochi mezzi e gli organici ridotti di cui dispone, le opere di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi sono state realizzate, in prevalenza, dal Corpo forestale dello Stato.

Ci sembra che tale organismo rimanga di fondamentale importanza, fra i vari mezzi di cui il Paese oggi dispone per affrontare la soluzione del problema degli incendi nei boschi.

La legge 13 maggio 1961 n. 469 affida al Ministero dell'interno il servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi, ma nel contesto di tale legge gli incendi boschivi non hanno trovato idonea soluzione, in quanto essi necessitano di una normativa del tutto particolare (e comunque diversa, per preparazione di uomini e disponibilità di mezzi) da quella del servizio antincendi in generale.

Ciò è giustificato tra l'altro dal fatto che il Corpo forestale dello Stato dispone della organizzazione capillare dei comandi-stazione dislocati specialmente nei comuni montani, o comunque nei territori in cui sono ubicati i beni silvo-pastorali, che rappresentano le cellule operative più decentrate e quindi più idonee per interventi più diretti ed immediati.

D'altronde, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi in generale e quindi anche degli incendi boschivi rientrano tra i compiti di natura pubblicistica perchè essi attengono alla sicurezza pubblica e quindi alla difesa della vita e dei beni dei cittadini.

Pare proprio per questa ragione, che compiti così primari, non possano che essere affidati ed espletati da organismi unitari.

Muoversi in una logica diversa e ritenere che compiti di così primaria importanza,

che rivestono interessi generali del Paese, possano trovare un funzionale e ragionevole espletamento attraverso strumenti non omogenei rappresenterebbe un errore di impostazione che minerebbe certamente l'efficienza di tale servizio specie in relazione alle molteplici e notevoli esigenze della sicurezza singola e collettiva.

Basti a tale proposito pensare ad alcuni mezzi per l'estinzione degli incendi previsti dall'articolo 3, quali gli aerei e gli apprestamenti al loro impiego, per dedurre che la utilizzazione di essi presuppone certamente una organizzazione unitaria e coordinata.

Ma anche il ruolo della Regione trova nel testo allegato una collocazione adeguata che si estrinseca nel momento programmatico e quindi nella fase di predisposizione dei piani territoriali e provinciali articolati nell'ambito regionale.

Analogo intervento la Regione esplica in materia di prevenzione degli incendi e nella fase operativa dello spegnimento come si evince chiaramente dall'articolo 8 del testo in esame.

Ferme restando le competenze delle Regioni, in materia di boschi e foreste, e conseguentemente l'esclusiva attribuzione nella fase della ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, esse intervengono altresì nella elaborazione della Carta forestale d'Italia; nella promozione della ricerca e delle sperimentazioni e nella predisposizione dei programmi ed iniziative concernenti l'assistenza tecnica, e la propaganda per la formazione di una coscienza civile del problema e l'attività dimostrativa per la difesa dei boschi dal fuoco.

Le ragioni che hanno suggerito ai proponenti la formulazione del presente disegno di legge vanno ravvisate nella gravità del fenomeno degli incendi boschivi.

Una aggiornata analisi della situazione italiana, per quanto riguarda l'importanza del problema della difesa dei boschi dagli incendi, è contenuta nella « carta della gravità potenziale e carta della gravità reale degli incendi boschivi », edita dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali sulla base di dati relativi al decennio 1964-1973, e integrata altresì da elaborazioni concernenti

l'importanza teorica del bosco e la sua consistenza nelle varie provincie.

Date le molteplici funzioni assolte dal manto forestale, non in tutte le zone d'Italia l'importanza teorica del bosco è proporzionale o collegata alla sua consistenza. La importanza del bosco è stata valutata tenendo conto, opportunamente, della densità di popolazione e dell'indice di urbanizzazione, dell'industrializzazione, delle esigenze ambientali, dell'interesse ai fini turistici, della erodibilità del suolo e della funzione idrogeologica, e in definitiva del valore economico-sociale del bosco. Ne è risultata una valutazione che considera eccezionale l'importanza del bosco nelle provincie di Milano, Varese, Genova, Venezia, Trieste e Napoli, e considera media o grande tale importanza in altre 32 provincie, fra cui — oltre quelle dell'arco alpino e dell'appennino settentrionale — anche le provincie di Savona, Livorno, Salerno, Bari, Taranto e Caltanissetta.

La consistenza del bosco risulta eccezionale (con un indice di boscosità superiore al 55 per cento) nelle provincie di Trento, Savona, La Spezia e Massa Carrara; grande (indice oltre il 42 per cento) nelle provincie di Varese, Como, Bolzano, Belluno, Imperia, Genova, Trieste, Lucca, Pistoia, Arezzo; media (con indice oltre il 28 per cento) in altre 19 provincie. Può rilevarsi in definitiva che, oltre alle zone alpine, sono notevolmente coperte di superficie boscata la Liguria, la Toscana, l'Umbria e la Calabria.

Le altre tre elaborazioni contenute in detta pubblicazione, evidenziate da una accurata esposizione grafica, permettono una valutazione complessiva del problema della incidenza degli incendi, potenziale e reale. Mentre le indicazioni sulla gravità reale degli incendi boschivi (e cioè i dati considerati in assoluto) in gran parte coincidono con i dati relativi alla gravità potenziale degli incendi, la carta sulla incidenza degli incendi sul patrimonio boschivo provinciale nel decennio 1964-1973 (che ovviamente rapporta la incidenza reale degli incendi alla importanza del bosco nelle singole zone) denota una particolare accentuazione di tale

incidenza nelle isole e nelle provincie della fascia tirrenica.

In linea di massima, deve rilevarsi che tali carte richiamano l'attenzione sul fatto che il pericolo degli incendi non ha rilevanza solo per le zone montane, per l'area alpina o per la dorsale appenninica, ma che investe interessi sociali variamente distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ciò proprio in considerazione della varietà di funzioni economiche, ambientali o anche solo estetiche che il bosco è chiamato a svolgere negli ambienti più diversi, ed anche nelle condizioni più diverse: si ricordi che, mentre nel Meridione il maggior pericolo di incendi si verifica nei periodi di caldo arido estivo, nella zona alpina la maggior pericolosità si riscontra nei mesi del gelo (gennaio e febbraio) anche in relazione al diverso comportamento delle essenze del bosco di fronte al fuoco.

Gravità reale e gravità potenziale degli incendi raggiungono il massimo indice (da notevole ad eccezionale) nelle provincie di Torino, Novara, Pavia, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Udine, Trieste, Genova, Bologna, Ravenna, Forlì, Livorno, Firenze, Ancona, Ascoli, Roma, Napoli, in tutte le provincie pugliesi, nelle provincie di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

Per altro verso, l'incidenza reale degli incendi presenta le punte massime nelle provincie della intera Liguria, a Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Latina, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta, Trapani, Nuoro e Sassari, comportando, in alcune provincie, una distruzione superiore anche al 20 per cento della intera superficie boscata.

Dal confronto dalle varie elaborazioni appare più facile individuare, per esclusione, le poche zone in cui, per un aspetto o per l'altro, il problema degli incendi dei boschi presenta minore rilevanza; possono indicarsi, a tale fine, la Valle d'Aosta, le provincie di Rovigo, Ferrara, Rieti, Matera.

Basterà al riguardo, porre attenzione su alcuni dati statistici particolarmente significativi. Durante l'anno 1970 furono distrutti dagli incendi 68.000 ettari di bosco e 23.000

ettari di cespugliato; dal 1971 al 1973 sono stati distrutti dagli incendi 185.140 ettari di bosco e 50.852 ettari di cespugliato, con danni ammontanti ad alcune decine di miliardi.

Queste cifre ci consentono di fare due ordini di considerazioni importanti:

1) la superficie rimboscata ogni anno è inferiore a quella distrutta;

2) i danni, presupponendo che la distruzione totale del bosco corrisponde ad un terzo circa della superficie colpita dall'incendio, possono valutarsi in alcuni miliardi l'anno.

La valutazione dei danni così delineata non esaurisce la serie delle conseguenze negative derivanti dagli incendi dei terreni boscati se non si tien conto del verificarsi del processo di erosione del suolo con il turbamento di tutto il sistema idrogeologico, del sovvertimento dell'ambiente biotipico e, infine, della degradazione generale dell'ambiente, che riduce la possibilità della valorizzazione turistica.

Dalle osservazioni predette scaturisce una ampia tematica che investe e interessa il problema dell'assetto territoriale con conseguenti implicazioni in ordine alla depressione economica e sociale della montagna.

Si aggiunge il problema degli squilibri idrogeologici come garanzia di sopravvivenza per l'uomo; la necessità di assicurare vasti spazi naturali da offrire alla domanda di masse sempre più vaste ed, infine, l'esigenza di assicurare insediamenti umani permanenti nelle zone montane, quali garanzia di difesa delle opere realizzate e come salvaguardia dell'ambiente.

Si evidenzia, perciò, la stretta connessione fra la materia oggetto del provvedimento in esame ed il problema più vasto della difesa del suolo e della protezione naturale dell'ambiente.

Ma il quadro conoscitivo non si può ritenere esaurito se non si accenna, seppur brevemente, alle cause che determinano gli incendi.

Esse sono generalmente individuate fra quelle di origine « antropica » escludendosi così le ipotesi di incendi provocati per auto-combustione.

Varie e complesse possono essere le condizioni causative degli incendi ma basterà citarne alcune tra le più ricorrenti, quali: l'allentamento della vigilanza esercitata in passato anche dalle popolazioni locali, a causa dello spopolamento; la mobilità delle popolazioni dovuta all'aumento della motorizzazione ed al conseguente flusso di turisti, che sempre più numerosi frequentano le zone boscate; i tradizionali sistemi rurali di abbruciamento delle stoppie e dei cespugli, che ancora si attuano in alcune zone del territorio nazionale; le volontarie e dolose azioni dirette a distruggere il bosco per l'utilizzazione del terreno ad altri fini.

L'individuazione delle cause producenti gli incendi forestali ha indotto i proponenti del provvedimento in esame a sottolineare l'esigenza dell'azione di prevenzione, della organizzazione di vigilanza e di avvistamento; di formulare concrete soluzioni in ordine alla fase di difesa dagli incendi mediante il coordinamento degli strumenti e dei mezzi sul piano operativo; di evidenziare il prevalente interesse pubblicistico dell'intervento, orientando ed integrando l'iniziativa privata o sostituendosi ad essa nei casi di inerzia e di disinteresse; di proporre, infine, adeguate soluzioni per stimolare la ricerca, la sperimentazione ed il confronto con gli altri paesi.

Le disposizioni dei singoli articoli si collegano, con un notevole sforzo di razionalità e di organicità, ai principi generali ora esposti; e tale sforzo appare ancor più rilevante se si considera che, nella materia in questione, la Commissione ha dovuto tener conto di tutto un preesistente assetto normativo e di varie connessioni esistenti, sul piano istituzionale e amministrativo.

Il disegno di legge si suddivide in quattro titoli, concernenti finalità, programmazione e mezzi di prevenzione; difesa e ricostituzione del patrimonio boschivo; divieti e sanzioni; disposizioni finali.

Nei primi due articoli viene delineato lo strumento principale per l'azione a difesa dei boschi, e cioè lo specifico piano diretto alla difesa e alla conservazione del patrimonio boschivo. Tale piano, che potrà avere estensione regionale o interregionale, si ca-

ratterizza per i suoi aspetti di generalità, di capillarità e di coordinamento, e predispone tutto ciò che occorra per una azione amministrativa programmata ed adeguata al problema.

I piani infatti sono articolati per province od anche per aree territoriali omogenee, di estensione maggiore o minore delle circoscrizioni provinciali, in relazione all'esistenza di aree boscate che, dal punto di vista geografico o eventualmente anche solo dal punto di vista operativo, appaiono meritevoli di un esame specifico in sede di elaborazione del piano. È lo stesso motivo per il quale si ipotizzano anche piani interregionali, per tutti i casi in cui il confine regionale passi attraverso un'area boscata.

In base all'ultimo comma dell'articolo 2, l'azione di difesa e di ricostituzione dei boschi è estesa a tutte le superfici boscate, indipendentemente dal regime amministrativo precedente, e cioè indipendentemente dall'esistenza o meno del vincolo idrogeologico, che per i suoi presupposti investe solo una parte delle aree boschive — prevalentemente in montagna — mentre il problema della conservazione del bosco acquista rilevanza e interesse pubblico in tutte le zone, anche di pianura o costiere, del territorio nazionale; ne è conferma la citata « Carta della gravità potenziale e carta della gravità reale degli incendi boschivi », con l'elaborazione relativa all'importanza teorica del bosco, che non risulta limitata alle sole aree collinari o montane.

L'elaborazione dei piani comporta, quindi, una preliminare individuazione di tutte le aree boscate, su terreni sia demaniali o di enti pubblici, che di proprietà di privati; il citato ultimo comma dell'articolo 2 riveste quindi una fondamentale importanza innovativa rispetto al precedente ordinamento, in quanto un preciso regime pubblicistico collegato all'interesse nazionale alla conservazione del bosco ovunque esistente potrà estendersi su un'area notevolmente superiore a quella già soggetta a tutela da parte dell'amministrazione forestale. Tale regime pubblicistico, alla cui estensione territoriale concorreranno, al momento dell'elaborazione dei piani, sia le Regioni e le Comunità montane, sia il Ministero del-

l'ambiente, è come si vedrà, particolarmente incisivo sia per i mezzi amministrativi ed anche finanziari che impegna a tutela del patrimonio boschivo, sia per le sanzioni amministrative e penali che integrano le norme concernenti le prescrizioni e i divieti.

Il coordinamento, affidato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il potere surrogatorio, attribuito allo stesso Ministero in caso di inadempienza da parte delle Regioni, per l'elaborazione dei piani; il coordinamento dei criteri operativi e tecnici, implicito nelle responsabilità attribuite al Corpo forestale dello Stato sia per l'elaborazione dei piani, sia nelle fasi di intervento; l'indicazione di un termine iniziale estremamente ridotto, per la predisposizione dei piani, e nello stesso tempo il principio della revisione periodica in relazione ai mutamenti nello stato delle cose, sono tutti aspetti salienti della nuova normativa, ispirati al fine concreto di far sì che, a partire da sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, una struttura operativa moderna e diffusa copra dai rischi degli incendi tutti i boschi italiani, e contempra tali rischi in via preventiva, in modo che il sinistro non colga mai di sorpresa la struttura di difesa.

L'articolo 3, attraverso un'ampia esemplificazione che, in base al punto 1), lascia adito ad ogni possibile attrezzatura o mezzo che risultasse tecnicamente idoneo allo scopo, individua opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, e — negli ultimi commi — ripartisce, fra lo Stato e le Regioni, i mezzi a disposizione e gli oneri di spesa.

È di notevole rilievo il fatto che, in base al secondo comma, tutte le opere e i mezzi compresi nei citati piani di prevenzione sono a totale carico della finanza statale. Tale disposizione si ispira ad un principio di perequamento, per evitare che la difesa dei boschi, considerato patrimonio di interesse comune, possa essere più o meno intensa ed adeguata a seconda delle disponibilità finanziarie delle Regioni interessate.

Nello stesso tempo, però, è prevista una azione integrativa — a carico dei bilanci regionali — per tutta una serie di mezzi e di opere che non siano previste nei citati pia-

ni preventivi (in pratica, con la sola esclusione dell'uso di mezzi aerei, che non possono collegarsi solo ad esigenze locali). Condizione perchè intervengano tali provvidenze è la costituzione di Consorzi volontari di prevenzione antincendi da parte dei proprietari di terreni boscati, previsti dall'articolo 7, Consorzi per i quali sono previsti consistenti incentivi a carico delle Regioni.

Gli articoli 4, 5 e 6 hanno carattere strumentale rispetto alla generale impostazione del programma di difesa dagli incendi. L'articolo 4 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento della Carta forestale d'Italia; l'articolo 5 prevede l'istituzione di un Servizio antincendi boschivi, caratterizzato da uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego (con carattere, cioè, di strumento di azione strategica rispetto all'insorgere dell'incendio, così come le esigenze tattiche si collegano alle attività di difesa previste nell'articolo 8); e, infine, l'articolo 6 impegna la pubblica amministrazione in due azioni di più largo respiro, la prima per lo studio relativo alla prevenzione e alla difesa dei boschi dagli incendi, affidato ad apposito Ufficio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la seconda per una azione di educazione civica basata su un piano nazionale al quale saranno chiamati a collaborare, oltre alle Regioni, altri Ministeri interessati: in primo luogo il Ministero della pubblica istruzione, attraverso tutte le strutture scolastiche, e inoltre il Ministero dell'ambiente, il Ministero della ricerca scientifica, eccetera.

Il secondo titolo del disegno di legge, con gli articoli 8 e 9, prevede, rispettivamente, gli interventi per la difesa e quelli per la ricostituzione del patrimonio boschivo.

Nella fase di intervento attivo di difesa contro l'incendio, l'articolo 8 affida al Corpo forestale dello Stato compiti di coordinamento sia per l'azione di avvistamento degli incendi, sia per l'opera di spegnimento e di circoscrizione degli incendi, salve le competenze dei Vigili del fuoco, in caso di minaccia agli abitati e all'incolumità pubblica.

Le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato (in questa norma giustificate dall'indiscutibile specializzazione tecnica di tale Corpo e dalla necessità di una azione concreta e responsabile di coordinamento di fronte ad eventi e a situazioni di emergenza che possono mettere in pericolo non solo ingenti valori patrimoniali, ma anche la sicurezza e l'incolumità delle persone), sono svolte peraltro *in esecuzione* dei piani preventivi predisposti dalle Regioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge. La ripartizione di compiti comporta quindi che i poteri pubblici locali conservano la più ampia responsabilità in merito all'impostazione dei piani di difesa del bosco, compresa la discrezionalità su alcune scelte tecniche nell'ambito delle ipotesi previste dall'articolo 3, sia pure con l'assistenza tecnica, in tale fase, del Corpo forestale dello Stato. Ma al momento in cui l'aspetto tecnico prevale, l'azione di avvistamento e l'opera di spegnimento non può che essere affidata ad un'unica responsabilità, strettamente tecnica, da parte peraltro di persone e di organi che hanno già partecipato e, in ampia misura, collaborato alla stessa redazione dei piani preventivi.

Chiarita quindi la posizione e la specifica responsabilità operativa del Corpo forestale, va rilevato che la norma prevede la più organica possibile divisione di competenze rispetto al Corpo dei vigili del fuoco e all'eventuale chiamata in causa dei servizi della difesa civile, in base ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3. Va altresì sottolineato che, anche nei casi in cui gli incendi boschivi non costituiscano minaccia per l'incolumità pubblica, in base al primo comma dell'articolo spetta al Corpo forestale dello Stato dare notizia, in ogni caso, al più vicino comando dei vigili del fuoco, per una segnalazione che si potrebbe definire di preallarme, in vista di eventuali possibili espansioni dell'area incendiata o in vista dell'esigenza di più massicci interventi.

Il quinto comma ha una portata innovativa che vale la pena sottolineare. In relazione sia ai compiti di avvistamento degli incendi, sia all'azione di spegnimento, esso prevede, in sostanza, la mobilitazione di tutte le energie disponibili, e in primo luogo

chiama in causa i Comuni e le Comunità montane; ma, significativamente, esso legittima e tutela la partecipazione di tutte le persone di buona volontà, sia quelle cui sia esplicitamente rivolta richiesta di aiuto o di servizio, sia quelle organizzate o mobilitate dalle associazioni protezionistiche e volontaristiche; sia di quelle genericamente interessate alla protezione della natura, sia di quelle specificamente impegnate nella difesa dei boschi, che in alcune Regioni, come la Toscana, hanno già dato interessanti esempi di attivismo e di efficienza. Nè vi dimenticato, indipendentemente dall'eventuale azione concreta che a tali persone potrà essere richiesta in caso di incendio, l'efficacia educativa — nel quadro della richiamata campagna di educazione civica per altri versi prevista nell'articolo 6 — dell'adesione ad un impegno di collaborazione alla lotta contro gli incendi, che comporterà inoltre una adeguata valutazione dell'importanza del patrimonio boschivo per tutta la collettività.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 8 prevedono idonee forme di garanzia economica per i rischi connessi all'opera di spegnimento degli incendi, dal personale volontario o precettato a quello del Corpo forestale dello Stato.

In definitiva può sottolinearsi che il sistema previsto dalle norme in questione consente la più efficiente ed impegnata mobilitazione di tutte le energie possibili per la lotta agli incendi, dal vertice statale fino a ciascuna delle persone che, vivendo a contatto o in vista di un bosco, grande o piccolo che sia, ne diventa potenzialmente, per mandato dell'interesse pubblico, una sentinella e un difensore; con un'investitura che comporta un adeguato risarcimento economico a carico della collettività per l'impegno svolto e per i rischi sostenuti.

L'articolo 9, relativo alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, potrebbe apparire estremamente sintetico, se non si tenesse conto che si tratta di una legge-cornice e che, in tale specifico campo, si riconoscono preminenti le responsabilità e le competenze delle Regioni.

L'articolo 9, in primo luogo, va letto contestualmente col primo comma dell'articolo

2, nel quale si prevede che i piani, elaborati dalle Regioni, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale. È evidente quindi che, in tali piani, le stesse Regioni si impegneranno — almeno per quanto attiene alle previsioni tecniche ed operative e alle relative scelte amministrative — all'opera di ricostituzione, salvo poi disporre in concreto, in caso di danni da incendi, secondo i tempi e le modalità collegate con le disponibilità finanziarie.

L'articolo 9 acquista specifica rilevanza soprattutto ai fini della previsione di spesa, in quanto prevede che, ferma restando la competenza amministrativa delle Regioni, va a carico dello Stato l'onere per l'opera di ricostituzione, per tutti i terreni boscati già sottoposti a vincolo forestale e idrogeologico. Per tali aree, è già codificato il prevalente interesse pubblico, legato alle esigenze della difesa del suolo; l'impegno finanziario a carico dello Stato corrisponde anche all'esigenza di poter accantonare una congrua riserva di mezzi finanziari, commisurata al rischio di incendi sull'intera area boschiva soggetta a vincolo per tutta la superficie territoriale italiana, mezzi da concentrare poi nelle singole località secondo le necessità emergenti. Al contrario, un eventuale onere integralmente a carico delle Regioni potrebbe creare sperequazioni in relazione alla distribuzione, in gran parte accidentale, dei più gravi incendi, ed anche in relazione alla non perfetta corrispondenza, emergente dalle citate documentazioni, fra l'importanza sociale ed economica dei boschi, la loro estensione e la pericolosità reale e potenziale degli incendi nelle singole zone.

Il secondo comma dell'articolo 9 riduce l'incidenza degli oneri relativi alla ricostituzione dei boschi, qualora si tratti di boschi soggetti a vincolo, escludendo l'indennità al proprietario dei boschi per l'occupazione temporanea da parte delle Regioni per il periodo della ricostituzione. Può anche rilevarsi, in tale disposizione, l'opportunità di porre a carico del proprietario del bosco una parte consistente dell'alea dell'incendio, anche per promuovere l'impegno alla più efficace tutela con l'eventuale utiliz-

zazione dello strumento del Consorzio volontario previsto dall'articolo 7.

Il Titolo III precisa analiticamente le prescrizioni, i divieti e le relative sanzioni a tutela dei boschi contro gli incendi. Ovvio appare l'elevazione delle sanzioni pecuniarie e in generale l'inasprimento delle sanzioni, in relazione alla particolare gravità sociale ed economica costituita dagli attentati alle foreste, colposi o dolosi che fossero.

Particolare rilievo acquistano invece le specifiche prescrizioni di carattere tecnico rivolte a prevenire il pericolo di incendi, connesse alla dichiarazione di « stato di grave pericolosità » spettante alla Regione. Fra tali prescrizioni, particolarmente rilevante, data l'incidenza che ha il turismo estivo sul propagarsi degli incendi nei boschi, è quella che prevede il divieto di accendere fuochi e perfino il divieto di fumare. È stato più volte rilevato che, nel periodo estivo, gran parte degli incendi di boschi ha origine dal ciglio delle strade rotabili, da mozziconi di sigarette buttati dagli automobilisti ineducati.

Uguale portata innovativa, e deciso significato sociale, hanno le norme che precludono energicamente la possibilità che gli incendi nei boschi siano dolosamente utilizzati per speculazioni e iniziative di tipo edilizio, come risulta dagli ultimi commi degli articoli 10 e 11.

Nel quarto titolo, le disposizioni finali contemplano soprattutto l'onere finanziario, il riparto della spesa fra Stato e Regioni, e fra le singole voci previste nei singoli articoli.

Al riguardo occorre ricordare che, in relazione all'originario testo del disegno di legge, la Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, in da-

ta 3 ottobre 1972, aveva comunicato di non poter esprimere parere favorevole mancando la copertura finanziaria per la spesa, originariamente prevista in 9 miliardi annui.

La Commissione agricoltura ha ritenuto che la gravità del problema degli incendi boschivi comporti un adeguato sforzo, anche finanziario, da parte della collettività nazionale, ed ha stimato congruo uno stanziamento iniziale, per il primo quinquennio di applicazione della legge, pari a miliardi 11 per i primi tre anni, e a miliardi 10,5 per il biennio successivo. La Commissione rimette quindi il problema all'Assemblea, fiduciosa che da parte del Governo siano rimossi eventuali ostacoli di natura finanziaria e sia assicurata l'integrale copertura della somma indicata.

Sulla base delle considerazioni su esposte, che si collegano anche ad un lavoro di elaborazione delle norme che ha visto responsabilmente impegnati, in seno alla Commissione, i rappresentanti di tutti i Gruppi politici, il vostro relatore non può che richiamare ancora una volta, se pure ce ne fosse bisogno, la gravità e l'urgenza del problema della difesa dei boschi dagli incendi, e raccomandare all'approvazione del Senato le nuove norme, che potranno arrecare un notevole contributo alla salvaguardia non solo di beni economici di notevole rilievo, ma anche di una componente essenziale dell'ambiente naturale e del paesaggio italiano che la nuova coscienza civile e la maturata sensibilità dell'opinione pubblica considera nei primi posti tra i valori di rilevanza culturale meritevoli di tutela.

CACCHIOLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 ottobre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento dato che da esso (art. 14) deriva un onere di 9 miliardi per il quale non è indicata alcuna copertura.

COLELLA, *estensore del parere*

TESTO DEI SENATORI BARTOLOMEI E SPAGNOLLI

Art. 1.

Nel quadro della programmazione nazionale dei provvedimenti atti ad evitare o a combattere gli eventi calamitosi e il turbamento degli equilibri ecologici, l'autorità forestale regionale, di concerto con gli ispettori regionali dei vigili del fuoco, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge predispone un piano di prevenzione e difesa dei boschi dal fuoco, articolato per provincia o per corpi territoriali omogenei.

Il piano è comunicato al Commissario del Governo nella Regione e al Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per l'opportuno coordinamento.

Il piano, che è sottoposto a revisione annuale, si articola nei seguenti capitoli:

a) accertamento della consistenza e localizzazione dei mezzi e delle opere di prevenzione ed estinzione. Conseguente programmazione annuale e pluriennale con precise priorità d'urgenza delle opere, dei mezzi e degli impianti da predisporre;

b) misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione;

c) operazioni di estinzione;

d) ricostituzione del patrimonio forestale;

e) rilevazione, ricerca e sperimentazione, qualificazione del personale, educazione civica e propaganda.

Il piano di prevenzione e le norme relative alla difesa dei boschi e dei rimboschimenti dal fuoco, contenute nella presente legge e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e le relative sanzioni si applicano oltre che ai boschi vincolati anche a quelli ricadenti in zone libere da vincolo idrogeologico.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

FINALITÀ, PROGRAMMAZIONE
E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 1.

Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee.

I piani, elaborati dalle Regioni d'intesa con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, entro 60 giorni dalla loro presentazione.

In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedervi.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnoli*)

Art. 2.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi nei boschi, oltre ai consuetudinari apprestamenti e alle tradizionali attrezzature:

a) le opere di manutenzione del bosco e di pulitura del sottobosco;

b) le cesse anticendio, i viali e sbarramenti frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

c) le strade forestali e le piste per l'accesso e l'attraversamento delle zone boscate e la periodica ripulitura delle loro scarpate;

d) i serbatoi d'acqua, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè pompe, motori o impianti di sollevamento d'acqua;

e) le torri ed altri posti di avvistamento;

f) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale.

Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purchè compresi nei piani di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli)

g) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

h) le attrezzature per l'approvvigionamento, la preparazione e la erogazione di estinguenti e di ritardanti di qualsiasi tipo;

i) i mezzi di trasporto necessari e specialmente quelli per percorrere strade e piste di montagna;

l) i medicamenti di pronto soccorso ed i viveri di scorta per il personale da fare intervenire lontano dalle basi.

Per le opere di prevenzione di cui alle lettere a), b), c) e d) è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa.

Lo stesso contributo può essere concesso per la realizzazione dei mezzi e delle attrezzature di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), quando la gestione di tali attrezzature sia garantita dall'esistenza di un consorzio con le finalità di cui alla lettera d) del successivo articolo 11.

Art. 3.

Quando una zona presenti caratteristiche di accentuata predisposizione all'incendio, l'autorità forestale può prescrivere ai proprietari dei boschi l'esecuzione delle opere giudicate indispensabili ed urgenti al fine della difesa dagli incendi.

Le opere da apprestare saranno precisate a norma dell'articolo 19 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Le spese vengono ripartite proporzionalmente fra tutti i proprietari del comprensorio interessato alle opere di difesa, anche quando le opere non insistano direttamente sulla proprietà dei singoli.

L'autorità forestale individua le zone particolarmente suscettibili di incendi lungo le vie di comunicazione; ingiunge ai gestori di tali vie, e comunque agli enti e privati re-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1, sono a totale carico dello Stato.

Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) ed l) qualora non siano contemplate nei piani, è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa, quando si verifica la condizione prevista dal successivo articolo 7.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle Regioni.

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli)

sponsabili, la costituzione ed il mantenimento lungo le stesse di fasce sterili d'una larghezza che verrà fissata a seconda dei casi.

L'autorità forestale, nel quadro delle predisposizioni del piano di cui all'articolo 1, può imporre ad enti o a privati aventi titolo l'esecuzione ed il mantenimento di scritte di avvertimento lungo e sulle reti stradali, altre alla creazione di posti di avvistamento e segnalazione.

Art. 4.

Nei periodi stagionali nei quali il pericolo di incendio è maggiore, la competente autorità regionale delle foreste renderà noto con i mezzi di informazione più idonei le zone nelle quali si verifichi uno stato di grave pericolosità.

Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, durante il periodo di grave pericolosità è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare o saldare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braccia, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle autorità forestali, potrà disporre un servizio all'apertura della caccia o sospenderne temporaneamente l'esercizio fino a quando non siano cessate le condizioni di pericolo.

Le presenti disposizioni non si applicano per il transito sulle strade attraversanti i boschi o negli spazi a ciò predisposti con precisa indicazione, a condizione che siano usate tutte le necessarie cautele.

Per la tutela dei campeggi e dei villaggi turistici e per ogni tipo di insediamento l'autorità forestale prescriverà le cautele necessarie come condizione alla concessione dell'autorizzazione da parte delle competenti autorità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Cfr. art. 10)

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

Art. 5.

L'organizzazione dei sistemi di prevenzione e di avvistamento degli incendi, nel quadro della programmazione prevista dall'articolo 1, e la loro gestione sono affidate all'autorità forestale competente per territorio in collaborazione e col controllo dei vigili del fuoco. Gli impianti radio-telefonici fissi e mobili adibiti ai servizi di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi in dotazione ai vigili del fuoco e all'autorità forestale sono esenti da canoni e tasse di qualsiasi natura. Gli enti, le imprese, i privati titolari di impianti di telecomunicazione (posti radio o simili) sono obbligati a consentire il loro impiego od integrazione della rete di avvistamento, segnalazione ed allarme, predisposta dall'autorità forestale.

L'azione di vigilanza e di polizia forestale nel quadro delle leggi vigenti è svolta dal Corpo forestale dello Stato che può chiedere la collaborazione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il Corpo forestale può valersi della cooperazione delle guardie venatorie e dei vigili urbani dipendenti dagli enti locali o dall'associazione cacciatori, di guardie giurate e di personale appositamente delegato a compiti particolari di avvistamento e di sorveglianza.

Al cittadino incombe l'obbligo di denunciare all'autorità competente l'avvistamento di ogni stato di incendio o di pericolo d'incendio.

In caso di inadempienza il colpevole è punito con una sanzione amministrativa da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo i casi più gravi contemplati dal codice penale.

Art. 6.

L'autorità forestale regionale, di concerto con gli Ispettorati per i servizi antincendio e difesa civile, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, in sede di definizione o di rinnovo del piano di cui all'articolo 1, curerà la pubblicazione di una cartografia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Cfr. art. 8)

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle Regioni interessate e dell'Istituto geografico militare, provvede entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000, da servire

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

sommatoria per zone, contenente le seguenti indicazioni:

a) strade e piste di accesso alle zone boscate con l'indicazione del tipo di agibilità;

b) sorgenti, corsi d'acqua e serbatoi, canalizzazioni utilizzabili, eccetera;

c) localizzazione di apparati ed apparecchi di segnalazione e di comunicazione, pubblici o privati (in quanto accessibili ed utilizzabili);

d) stazioni della guardia forestale, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia urbana, sedi di enti e consorzi interessati;

e) punti di pronto soccorso (medici, farmacie, infermerie, cassette di pronto soccorso).

Le carte di cui sopra corredate delle opportune istruzioni saranno date in dotazione ai comuni, all'organizzazione periferica di vigilanza e di avvistamento delle Forze armate e di polizia e agli enti o organismi interessati. Le suddette carte con le istruzioni opportune e con l'indicazione dei numeri telefonici di allarme devono essere affisse o quantomeno consultabili presso ciascuno dei posti telefonici pubblici e dei punti di allarme delle zone interessate.

Appositi cartelli, affissi nei locali pubblici e dislocati nelle zone interessate, ripeteranno le indicazioni necessarie per un rapido allarme da parte di chiunque, qualora si verifici il caso di emergenza.

Art. 7.

Responsabile dell'opera di spegnimento è il Comando dei vigili del fuoco a norma della legge 13 giugno 1961, n. 469, salvo particolari convenzioni in deroga che possono essere fatte con l'autorità forestale competente per territorio la quale può assumersi anche la responsabilità dello spegnimento limitatamente ai boschi e finchè questi non rappresentino minacce per gli abitati, opere d'arte, impianti industriali e, in genere, per l'incolumità pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

Il contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cura l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.

(Cfr. art. 8)

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

Salvo quanto previsto dal comma precedente, allo spegnimento degli incendi partecipano i vigili del fuoco, il Corpo forestale, il personale sussidiario di cui al seguente articolo 8 e le persone alle quali sia stata rivolta la richiesta di aiuto o di servizio a norma dell'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

A norma della legge 8 marzo 1949, n. 277, il prefetto può disporre l'intervento di reparti delle Forze armate che potranno essere impiegati in unità organiche elementari.

Art. 8.

Il Corpo forestale può organizzare, nell'ambito dei suoi organici, gruppi meccanizzati per la realizzazione e la manutenzione delle opere antincendio o reparti di pronto impiego per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi, dotandoli delle necessarie attrezzature.

Per quanto concerne l'uso di attrezzature speciali e l'impiego di aeromobili, è consentito ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private. L'addestramento specifico e l'impiego di reparti di pronto intervento nella fase dello spegnimento avvengono in collaborazione e sotto il controllo dei vigili del fuoco.

Sempre d'intesa con i comandi dei vigili del fuoco, l'autorità forestale può addestrare e mobilitare in caso di necessità i propri operai, stagionali o fissi, oltre quelli di consorzi di difesa che si dichiarino volontariamente disponibili.

A questo fine devono essere opportunamente dislocate, in depositi prefissati, le attrezzature necessarie per un efficace impiego di unità elementari di personale sussidiario. Nelle zone interessate possono essere costituiti, in soprannumero agli organici previsti, nuclei di vigili del fuoco volontari, a norma degli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione e quella di salvatag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del Corpo forestale dello Stato, costituisce il Servizio antincendi boschivi, articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.

Per le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui all'articolo 3, lettera i), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private.

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli)

gio di persone e di cose al personale sussidiario, di cui ai commi precedenti e ai suoi aventi causa, si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplati dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le spese relative all'organizzazione e all'addestramento del personale sussidiario sono a carico degli enti promotori.

Le spese relative alla retribuzione delle persone, reclutate dall'Amministrazione forestale per l'impiego nello spegnimento degli incendi boschivi, sono a carico della stessa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

E istituito, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con i Ministeri interessati e con le Regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un piano nazionale per la educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

Art. 7.

I proprietari di terreni boscati, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, che intendano realizzare una più efficace opera di prevenzione antincendi possono riunirsi in apposito Consorzio.

Le Regioni possono erogare a tale scopo un contributo per spese di gestione e di vigilanza fino all'80 per cento.

TITOLO II

DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Art. 8.

In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, il Corpo forestale dello Stato coordina il servizio di avvistamento degli incendi nei bo-

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

schi, avvalendosi, a tal fine, anche degli organismi e delle persone indicate nel successivo quinto comma, e coordina l'opera di spegnimento e circoscrizione degli incendi non costituenti minaccia per l'incolumità pubblica dando notizia al più vicino comando dei vigili del fuoco.

Nel caso in cui l'incendio presenti o assuma dimensioni e caratteri tali da costituire minaccia per abitati, opere d'arte o impianti industriali e, in genere, per l'incolumità pubblica, il Corpo forestale dello Stato chiede l'intervento dei vigili del fuoco.

L'autorità competente locale dà inoltre tempestiva comunicazione dell'incendio al Prefetto, il quale, qualora l'evento assuma carattere di pubblica calamità, predispone l'impiego dei servizi di emergenza.

Restano ferme le altre disposizioni della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Oltre al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervengono nello spegnimento degli incendi le squadre organizzate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni per la protezione della natura, le persone alle quali sia rivolta richiesta di aiuto o di servizio da chi dirige l'opera dello spegnimento, a norma dell'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè, su richiesta dell'autorità competente, reparti delle Forze armate.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

Art. 9.

I boschi percorsi dal fuoco devono essere ricostituiti entro due anni, salvo diverse disposizioni o deroghe motivate dall'autorità forestale.

Le zone silvo-pastorali distrutte o gravemente danneggiate dagli incendi sono delimitate con provvedimento amministrativo urgente dall'autorità forestale competente per territorio.

Contro il provvedimento di esecuzione, che è immediatamente esecutivo, è ammesso ricorso entro tre mesi al Presidente della Giunta regionale.

Nelle zone delimitate non potrà essere esercitata la caccia o effettuato il pascolo per un periodo fino a cinque anni dalla data di ricostituzione del bosco o del pascolo.

Le zone delimitate non potranno comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. Per la ricostituzione del bosco saranno erogati contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa e mutui trentennali al tasso dell'1 per cento.

Nella spesa possono essere compresi gli oneri di manutenzione del bosco nei primi cinque anni di vita e le opere obbligatorie di difesa antincendio prescritte dall'autorità forestale al momento della ricostituzione del bosco. In sostituzione del contributo per la ricostituzione dei boschi incendiati, gli interessati, riuniti in consorzio di difesa con gli scopi previsti dalle lettere *a)* o *b)* del successivo articolo 11, possono chiedere un contributo annuo fisso sul costo dell'assicura-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Art. 9.

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provvedono le Regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

zione contro l'incendio il cui premio sia vincolato alla ricostituzione del bosco distrutto dal fuoco.

Il contributo potrà arrivare al 75 per cento del costo della polizza, se la zona interessata è coperta dalle opere elementari di prevenzione antincendio.

Il contributo non potrà superare il 50 per cento negli altri casi.

Nella formulazione dei programmi annuali di rimboschimento o di miglioramento forestale, la ricostituzione dei boschi incendiati deve comunque avere l'assoluta priorità.

Art. 10.

L'autorità forestale è obbligata a svolgere a favore dei proprietari dei boschi la consulenza e l'assistenza tecnica utili alla costituzione e manutenzione dei boschi.

Nell'attuazione delle eventuali prescrizioni a loro carico, di cui agli articoli 3 e 9 della presente legge, gli interessati possono chiedere di essere sostituiti dall'autorità forestale, nei confronti della quale si assumono gli oneri di loro pertinenza che eccedessero l'eventuale contributo dello Stato.

Tali oneri possono essere rateizzati con un mutuo.

In caso di inadempienza dei proprietari alle eventuali prescrizioni previste dagli articoli 3 e 9, l'autorità forestale chiede alla competente autorità giudiziaria di essere autorizzata a sostituirsi agli interessati con potere di rivalsa sugli stessi per la parte di loro spettanza.

Il giudice adito deve pronunciarsi entro due mesi dalla richiesta.

L'autorità forestale, per far fronte agli impegni derivanti dai commi precedenti, può procedere ad appalti con imprese specializzate o a convenzioni con i consorzi montani e con le comunità montane.

Qualora le zone devastate dal fuoco presentino fattori di ulteriore degradazione dannose all'ambiente, o di potenziale pericolo sia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

sotto l'aspetto forestale sia sotto quello dell'assetto idrogeologico, in assenza di iniziative congrue da parte dei proprietari, l'autorità forestale può promuovere azione di esproprio a favore del demanio pubblico secondo le vigenti norme di legge.

Art. 11.

I proprietari di boschi, gli enti locali, le associazioni pubbliche e private possono associarsi in consorzi di difesa per realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

a) realizzare opere di prevenzione e di difesa contro gli incendi;

b) svolgere azione continuativa di vigilanza, avvistamento e segnalazione degli incendi;

c) sviluppare l'azione di ricerca, sperimentazione, formazione del personale e propaganda;

d) ricostituire il patrimonio forestale in genere ed i boschi distrutti in particolare.

I consorzi godono di tutti i benefici previsti a favore di coloro che rappresentano. Può esser loro concesso un contributo in conto capitale fino ad una misura massima del 20 per cento della spesa generale di funzionamento.

Quando il consorzio intenda svolgere i compiti di cui alla lettera b) del presente articolo, il contributo di cui sopra può essere elevato fino al 55 per cento della spesa generale di funzionamento. La gestione dei consorzi che fruiscono del contributo pubblico è sottoposta, oltre ai normali controlli previsti dalle vigenti leggi, a quello dell'autorità forestale, che in caso di insufficiente funzionalità può sospendere l'erogazione del contributo o proporre la gestione commissariale dell'ente.

I consorzi di bonifica montana e le comunità montane possono assumere anche le funzioni di cui al precedente articolo 10.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Cfr. art. 7)

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, ed in collaborazione con gli organismi internazionali e comunitari e con le Regioni, può promuovere:

a) direttamente o tramite convenzioni con istituti scientifici la ricerca e le sperimentazioni necessarie ad approfondire i problemi relativi alla difesa dei boschi dagli incendi;

b) iniziative per la specializzazione del personale tecnico direttivo e per la qualificazione di quello impiegato ai vari livelli di realizzazione degli obiettivi che la presente legge si propone, anche mediante l'eventuale partecipazione a corsi organizzati da amministrazioni di Paesi stranieri. Ai corsi di specializzazione e qualificazione potranno essere ammessi anche gli appartenenti alle Forze armate, i dipendenti delle Regioni, degli enti locali, dei consorzi e di altri enti.

Il Ministero dell'agricoltura, d'intesa ed in collaborazione con i Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, le Regioni e gli enti locali possono promuovere programmi ed iniziative concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione della conoscenza, la propaganda per la formazione di una coscienza civile del problema e l'attività dimostrativa per la difesa dei boschi dal fuoco.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Cfr. art. 6)

TITOLO III

DIVIETI E SANZIONI

Art. 10.

Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le Amministrazioni regionali, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato o degli enti e associazioni indicati nel quinto comma del precedente articolo 8, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.

(Segue: Testo dei senatori Bartolomei e Spagnoli)

Art. 13.

Restano ferme le vigenti sanzioni previste dagli articoli 423, 424, 425, 449 e 451 del codice penale e dagli articoli 24, 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, richiamati nelle prescrizioni di massima previste dall'articolo 10 del medesimo decreto.

Restano ferme altresì le vigenti sanzioni previste dagli articoli 27, 28, 33, 54 e 135 del citato decreto n. 3267.

Le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, per le infrazioni alle norme di polizia forestale, comprese nelle prescrizioni di massima di cui al precedente articolo 1 e relative alla prevenzione degli incendi boschivi, sono elevate nel minimo a lire 45 mila e nel massimo a lire 50 mila.

Per le trasgressioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'ammenda è portata da lire 10 mila a lire 100 mila.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

La comunicazione è data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braccia, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Art. 11.

Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice penale, costituiscono reato contravvenzionale, anche indipendentemente dai casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 e sono punite con ammenda ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale e con applicazione delle norme del Titolo I Capo VI del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

Le ammende di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono ulteriormente elevate di 40 volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a lire 100.000 e nel massimo a lire 500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 10.

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.

Nel caso di violazione dell'ultimo comma dell'articolo 10, ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale, competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro 6 mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 12.

Per le trasgressioni ai divieti di cui all'articolo 10, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, di cui al terzo comma dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 200.000.

Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a lire 20.000 e nel massimo a lire 200.000.

Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna Regione.

I pagamenti delle predette somme anzichè all'Ufficio del registro saranno effettuati alla Regione, anche a mezzo di conto corrente postale.

Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato sarà pro-

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnolli*)

Art. 14.

Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 11 e 12 della presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1972, la spesa annua di lire 5 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo le modifiche conseguenti al trasferimento delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alle Regioni.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1972, per l'attuazione delle norme relative agli articoli 1, 6, 8 e 12.

La parte eventualmente non utilizzata nell'esercizio finanziario sarà portata in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Gli importi delle sanzioni amministrative vanno a costituire un fondo di solidarietà nazionale, che opportunamente integrato dal bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a partire dal terzo anno di entrata in vigore della presente legge, verrà ripartito ogni anno, in proporzione agli ettari di bosco distrutti dal fuoco, a favore delle competenti autorità forestali regionali per le attrezzature antincendio, per premi e compensi al personale straordinario di avvistamento e di spegnimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mossa dalla Regione che è tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata per un quinquennio a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, così ripartita:

a) lire 500 milioni, limitatamente agli esercizi 1975, 1976 e 1977, per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4;

b) lire 4 miliardi per ogni esercizio finanziario, per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3 e nell'articolo 7, di cui lire 2,5 miliardi da ripartire fra le Regioni ed 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;

c) lire 1 miliardo per ogni esercizio finanziario per le spese di mano d'opera di cui al settimo comma dell'articolo 8 e per la speciale indennità di rischio di cui all'ottavo comma dell'articolo stesso;

d) lire 1 miliardo per il funzionamento del Servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'Ufficio di cui all'articolo 6;

e) lire 4 miliardi per ogni esercizio finanziario per gli interventi previsti nell'articolo 9, da ripartirsi fra le Regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;

f) lire 500 milioni per l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei senatori Bartolomei e Spagnoli*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono stanziati possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento.

Art. 15.

Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in ordine alle quali provvedono con propri atti legislativi.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore ed ha effetto nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.